

Codice A1813A

D.D. 2 maggio 2019, n. 1519

D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - R.D. n 523 del 25/07/1904 - Istanza n 47583/2019
Autorizzazione al comune di Foglizzo per la realizzazione di interventi selvicolturali su
superfici di proprietà pubblica in sinistra orografica torrente Orco ricadenti nella fascia A e
nella fascia B del P.A.I.. Richiedente comune di Foglizzo

(omissis)
DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il comune di Foglizzo, con sede in Via Castello, 6 – 10090 Foglizzo (To) (P. IVA n° 03841780012), alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 47583/2019, prot. n° 16456/DA1813A pervenuta in data 03/04/2019 e nel progetto ad essa allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. del comune di Foglizzo, n° 25 particelle n° 183, 187, 189, 190 e 240, e foglio n° 2, particelle n° 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 118, 191, 192 e 196, per una superficie pari a , del NCT del comune di Foglizzo, in sinistra orografica del torrente Orco, per una superficie totale pari a 3,51 ha, ed esprimere parere favorevole sotto l'aspetto della compatibilità idraulica PAI e ai sensi del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nella stessa istanza con le successive prescrizioni:

a) per la fascia A: deve essere perseguita la sicurezza idraulica assicurando il deflusso delle acque di piena al fine della riduzione della velocità della corrente, con controllo dell'accrescimento delle piante;

b) per la fascia B: deve essere assicurato il mantenimento ed il miglioramento della funzionalità idraulica ai fine dell'invaso e della laminazione delle piene;

c) le formazioni arboree che possono essere causa di impedimento/ostacolo al deflusso delle acque di espansione dovranno essere sfoltite, avendo cura di mantenere quelle più giovani, flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;

d) in base all'art. 37 comma 2) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

Il taglio deve conservare le associazioni vegetali allo stadio giovanile massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente, oltre ad eliminare i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena.

E' fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dall'alveo e dalle sponde come disposto dall'art. 96/c del R.D. 523/1904

e) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, l'intervento non può prevedere il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio, all'interno della Fascia A del PAI;

f) è fatto obbligo di procedere alla raccolta ed allontanamento dei materiali d'esbosco dalle zone inondabili;

g) le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

h) dovrà essere effettuato un monitoraggio delle aree oggetto di intervento nel corso dei successivi cinque anni dalla ultimazione delle operazioni di utilizzazione. Ove la rinnovazione presente o quella futura non garantisca un sufficiente grado di sostituzione dovranno essere effettuati degli interventi mirati di sotto-piantumazione con specie autoctone adatte alla stazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Forestale;

i) nel corso dei lavori dovranno essere acquisite informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici, ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione.

l) in assenza di specifico Regolamento comunale che regoli gli usi civici, l'intervento non potrà essere suddiviso in lotti minori da assegnare ad uso focatico, dovrà essere eseguito da Impresa iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte;

2) L'intervento dovrà inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale per quanto riguarda:

- le epoche di intervento (art. 18)
- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato (art. 6, com. 5);

3) Prima dell'inizio dell'intervento deve essere trasmessa copia del Regolamento che regoli gli usi civici, per l'assegnazione dei lottini uso focatico. In sua assenza dovrà essere comunicato il nominativo dell'impresa che eseguirà il taglio;

4) Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

**per Il Responsabile d Settore
il Responsabile Vicario
Arch. Graziano Volpe**